



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Approvazione dello statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano

VISTO il Regio Decreto legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124 e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che *“le attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano”*;

VISTO il Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1068, concernente l'attribuzione alla Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano del titolo di Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla *“Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici" e, in particolare, l'articolo 3, comma 9, ai sensi del quale *"In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1"*;

VISTO, altresì, l'articolo 8 del decreto d.P.R. n. 255 del 2005, il quale prevede che la Giunta storica nazionale e gli istituti afferenti al sistema strutturato a rete sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la sentenza 2106 del 2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio, accogliendo nel merito il ricorso n. 12106 del 2005, ha confermato la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, non appellata;

VISTO l'articolo 16-bis del decreto legge n. 78 del 2015, recante: "Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità", aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, che ha riscritto il comma 420 della legge n. 147 del 2013 reintroducendo anche per le istituzioni culturali, nonostante la gratuità degli incarichi, il limite dei cinque componenti dell'organo di amministrazione già stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2010;

VISTO l'articolo 24, comma 3-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha ripristinato la formulazione dell'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, consentendo alle istituzioni culturali, complessivamente considerate, laddove interessate dai limiti di cui al decreto-legge 78 del 2010, di derogare al limite dei cinque componenti ivi previsto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 23 aprile 1994 concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 agosto 2019, n. 374, recante la proroga dell'incarico già conferito con decreti del 18 giugno 2017 e del 18 ottobre 2018 al dott. Francesco Paolo Tronca, quale Commissario straordinario dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano “*con il compito di ripristinare la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto in conformità ai principi di legalità e trasparenza, di garantire la regolarità e la continuità delle attività amministrative e scientifiche dell'ente e di predisporre lo statuto e i regolamenti di organizzazione e funzionamento che saranno approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n.255*”;

VISTA la nota prot. n. 1215 del 10 giugno 2020 con il quale il Commissario straordinario ha trasmesso il nuovo testo di statuto

DECRETA:

Articolo 1

1. È approvato lo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, annesso al presente decreto e di esso parte integrante.
2. È abrogato lo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano nel testo approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 23 aprile 1994.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1

(Natura giuridica e compiti istituzionali)

1. L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, di seguito ISRI, la cui sede centrale è ubicata a Roma nel complesso del Vittoriano, è un ente di studio e ricerca base associativa con personalità giuridica pubblica, vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. È inserito, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel sistema strutturato a rete degli enti operanti nel campo della ricerca storica ed è coordinato dalla Giunta storica nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

2. L'Istituto svolge i seguenti compiti:

- a) la promozione e il progresso degli studi sulla storia d'Italia, dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della Prima Guerra Mondiale, attraverso la raccolta, la conservazione e la messa a disposizione a fini di studio e ricerca di documenti, pubblicazioni e cimeli;
- b) la cura di edizioni di fonti, di memorie e di studi specialistici anche mediante specifiche azioni di sostegno;
- c) l'organizzazione di congressi scientifici;
- d) l'adozione di iniziative volte a diffondere i risultati di tali studi presso la società civile ed in particolare verso coloro i quali hanno responsabilità d'insegnamento.

3. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente Statuto.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione e coordinamento con altri istituti storici - in particolare con quelli inseriti nel sistema strutturato a rete, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, con l'Istituto Internazionale di Studi "Giuseppe Garibaldi", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002 – università, centri di ricerca, enti pubblici nazionali, enti e organismi internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private.



Art. 2

(Valori fondamentali)

1. L'ISRI recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale.
3. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto delle attività di studio e di ricerca scientifica e, in particolare, nella composizione degli organi collegiali.
4. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico, improntando la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionali nella ricerca storica e scientifica, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri e obiettivi.
5. Si adopera nei confronti delle persone disabili a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione alle proprie attività e alla fruizione dei servizi di studio, di ricerca e di utilizzo degli spazi espositivi.
6. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e all'approfondimento storico.
7. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
8. Imposta le proprie attività su criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche, della programmazione, della valutazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Art. 3

(Funzioni istituzionali)

1. Sono funzioni istituzionali primarie dell'ISRI la ricerca, la promozione culturale e la formazione storica, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali di cui all'articolo 2, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come riferimento e obiettivo



primario l'interesse dell'istituzione, della comunità scientifica e del progresso delle conoscenze. A tal fine cura e valorizza le relazioni con gli studiosi e promuove i rapporti con gli enti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

2. L'ISRI mira ad assicurare un legame sinergico tra attività di ricerca e insegnamento; assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili, provenienti dalle entrate economiche di cui all'articolo 10 e nel rispetto di una equilibrata ripartizione delle risorse stesse.

3. L'ISRI adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie strategie gestionali al principio dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le proprie attività.

Art. 4

(Attività)

1. L'ISRI svolge la sua opera avvalendosi dell'attività della sede centrale e dei Comitati territoriali, di cui all'articolo 16, coincidenti con una o più Province o con Città metropolitane. In particolare, l'ISRI promuove:

- a) la pubblicazione della rivista “Rassegna storica del Risorgimento” e di una collezione editoriale scientifica;
- b) l'attività scientifica e di ricerca del Museo Centrale del Risorgimento in Roma al Vittoriano e la costituzione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento, secondo il disposto del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
- c) l'azione di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenere il libero accesso ed utilizzo agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
- d) lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studi e partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri enti;
- e) la cura della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie, secondo modalità da concordare in apposite convenzioni stipulate tra l'ISRI e il Ministero dell'istruzione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- f) lo svolgimento, in convenzione con università e con centri di ricerca, di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione e di ricerca post-dottorale, continua, permanente e ricorrente nel proprio campo di attività;
- g) l'istituzione di una Scuola di Storia del Risorgimento.



Art. 5

(Pubblicità e trasparenza)

1. L'ISRI garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, e in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento, avvalendosi di un proprio sito web.
2. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici e vengono pubblicati secondo quanto stabilito dai medesimi organi in un apposito spazio web, nel rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla riservatezza e di tutela dei dati personali.
3. L'ISRI assicura, anche mediante appositi regolamenti e in conformità alla legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso civico.

TITOLO II - ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6

(Organi statutari)

1. Sono organi statutari dell'ISRI: il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica.
2. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, l'ISRI è retto da un Direttore, da un Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 7

(Il Direttore)

1. Il Direttore dell'ISRI ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'ente e dura in carica sei anni con la possibilità di essere confermato una sola volta. Decade comunque al compimento del limite d'età di 75 anni previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. È responsabile del perseguitamento dei fini dell'istituto secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.
2. Il Direttore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, a seguito di procedura selettiva indetta con avviso pubblico, fra docenti universitari di ruolo di prima fascia in materie storiche e discipline affini



o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie, attingendo anche fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma, 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Ai fini di cui al comma 2 è predisposta una terna di nominativi da parte di una Commissione di valutazione dei “curricula”, nominata dal Ministero vigilante. Della Commissione sono chiamati a far parte due docenti universitari di ruolo di prima fascia di storia contemporanea ed un docente universitario di ruolo di prima fascia di storia moderna. I parametri e i criteri di assegnazione dei punteggi dei titoli dei candidati dovranno essere scelti dalla predetta Commissione e resi noti in fase di avviso pubblico di partecipazione alla procedura selettiva.

4 Il Direttore:

- a) coordina e sovraintende a tutte le attività dell’Istituto, di cui promuove le relative iniziative, adotta gli atti amministrativi di competenza, anche in riferimento al trattamento economico del personale dipendente;
- b) dirige la Rassegna Storica del Risorgimento e la Scuola storica del Risorgimento e assicura, di concerto con il Ministero vigilante, il raccordo tra le attività dell’Istituto e l’attività scientifica e di ricerca del Museo centrale del Risorgimento;
- c) presiede il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, di cui convoca le adunanze e assicura l’esecuzione delle deliberazioni;
- d) garantisce l’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- e) ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercita l’azione disciplinare nei confronti del personale dipendente dall’istituto e applica, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delle norme di legge le previste sanzioni disciplinari, debitamente motivate;
- f) nomina un membro del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica nell’incarico di Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo e al quale può delegare specifiche funzioni, e può conferire altri specifici incarichi ai singoli consiglieri;
- g) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale;
- h) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

Art. 8

(Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica)

1. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è composto da nove Consiglieri, oltre al Direttore.



2. I Consiglieri sono scelti a seguito di procedura selettiva indetta con avviso pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2:

- a) otto tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (RTDb), di storia contemporanea e discipline affini;
- b) uno tra esperti di direzione gestionale di strutture amministrative, attingendo anche fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di una terna di candidati formata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

3. I nove Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Decadono dalle rispettive cariche al compimento del limite d'età di 75 anni previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

4. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica:

- a) esercita compiti di programmazione e di indirizzo e di consulenza per le attività dell'ISRI;
- b) approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento e il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio finanziario. Entrambi i documenti sono trasmessi, entro quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta storica nazionale, corredati da relazioni esplicative, per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

5. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica si riunisce, con validità formale delle adunanze, allorquando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica è integrato da cinque rappresentanti eletti fra i Direttori dei Comitati territoriali.

7. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica è convocato almeno ogni tre mesi durante l'anno. L'eventuale presenza dei membri eletti dei Comitati territoriali non è computata ai fini del raggiungimento del quorum per la validità delle deliberazioni. I membri eletti partecipano senza diritto di voto, salvo che non sia il Consiglio medesimo a decidere altrimenti con deliberazione adottata all'unanimità dei componenti effettivi.

TITOLO III - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E REGOLAMENTARE



Art. 9

(Entrate economiche)

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'ISRI informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto medesimo.
2. Le entrate finanziarie dell'ISRI possono essere costituite da:
 - a) contributo ordinario e straordinario dello Stato;
 - b) quote sociali;
 - c) vendita di pubblicazioni;
 - d) eventuali proventi derivanti dall'attività scientifica e di ricerca per il Museo centrale del Risorgimento;
 - e) contributi di enti e di privati;
 - f) lasciti e donazioni;
 - g) finanziamenti dell'Unione Europea;
 - h) corrispettivi connessi a convenzioni, accordi e contratti.
3. Le entrate devono essere accuratamente documentate, sia per quanto riguarda la provenienza, sia in caso di lasciti o donazioni nella descrizione di eventuali oggetti. Appositi registri contabili devono certificare le entrate e la loro destinazione d'uso.

Art. 10

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ISRI, al pari degli altri Istituti storici integrati nel sistema strutturato a rete, è un organismo della Giunta storica nazionale. La composizione, la nomina dei membri e la competenza del Collegio sono disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.

Art. 11

(Personale alle dipendenze dell'Istituto)

1. Il personale dipendente è assunto di norma a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente. L'Istituto si dota, inoltre, di strumenti intesi a:



- a) prevenire e rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori;
- b) tutelare la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e l'adeguatezza delle strutture e degli ambienti di lavoro, nonché a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica;
- c) elaborare e attuare programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo operante presso l'ISRI è disciplinato, al pari degli altri istituti inseriti nel sistema strutturato a rete, dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli enti pubblici non economici.

3. Si applicano, inoltre, le vigenti disposizioni relative al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, comandato o distaccato a prestare temporaneamente servizio presso l'ISRI.

4. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il personale dipendente dell'ISRI non può fare parte del Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, né di altri organi rappresentativi dei Comitati territoriali, di cui all'articolo 16.

Art. 12

(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica predisponde il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto e lo trasmette ai Ministri competenti per l'approvazione. Il Regolamento è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Regolamento reca le disposizioni concernenti l'organizzazione generale dell'ISRI, le modalità di funzionamento degli organi statutari e dei Comitati territoriali, le procedure per costituzione, l'elezione e lo scioglimento degli organi dell'Istituto nonché per la formazione e la modifica delle sue strutture e disciplina le altre materie indicate da specifiche disposizioni del presente Statuto.

3. Definisce la pianta organica dell'ISRI.



Art. 13

(Regolamento di servizio del personale dipendente dell'ISRI)

1. Il Regolamento di servizio integra la disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio alle dipendenze dell'istituto. Esso riporta, in forma compendiata, i maggiori istituti giuridici relativi ad orario di lavoro, permessi, ferie, assenze per malattia ed altre disposizioni recate dalla normativa vigente in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili allo stesso personale.

2. Il Regolamento di servizio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale. Ciascuno dei dipendenti può trattenere una copia.

Art. 14

(Adozione, efficacia e modificazioni dei regolamenti interni)

1. Tutti i regolamenti interni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, sono adottati dal Direttore dell'ISRI, previo parere favorevole del Ministero vigilante. Sono efficaci decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sito web dell'ISRI.

2. Le modificazioni dei regolamenti seguono le norme e le procedure previste dal presente Statuto per la loro adozione.

TITOLO IV - ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ED ORGANISMI PERIFERICI E CONSULTIVI

Art. 15

(Soci)

1. Può essere ammesso in qualità di socio chiunque, interessato a condividere le finalità dell'ISRI e a partecipare alle sue attività, ne faccia domanda presso la sede centrale o uno dei Comitati territoriali.

2. Sull'ammissione di nuovi soci delibera il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica oppure il Consiglio direttivo del competente Comitato territoriale, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi componenti. Costituisce titolo preferenziale di valutazione la presentazione, allegata alla domanda di ammissione, da parte di un socio membro effettivo di un Comitato territoriale.

3. I soci possono essere ammessi come temporanei o vitalizi ed hanno diritto di ricevere gratuitamente una copia di ogni pubblicazione della "Rassegna storica del Risorgimento" e a di accedere alle facilitazioni stabilite dal Direttore dell'ISRI e dai Comitati territoriali.



4. Sono ammessi come soci anche enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato. Le domande degli enti sono esaminate e approvate ai sensi del comma 2.

5. Il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell'ISRI può conferire il titolo di socio onorario a chi abbia in modo eminente cooperato nel perseguire le finalità dell'ISRI. La proposta di conferimento di socio onorario può essere presentata anche dai Comitati territoriali. I soci onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica senza diritto di voto. La loro presenza non è considerata ai fini della validità delle riunioni.

Art. 16

(Comitati territoriali)

1. In ogni Provincia e Città metropolitana in cui siano presenti non meno di venti soci dell'ISRI può essere costituito un Comitato territoriale, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'ISRI stesso. Un Comitato territoriale può essere costituito anche in più Province limitrofe.

2. Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto da un Direttore, da non meno di tre soci effettivi e non più di cinque soci aggregati, il cui numero può variare in ragione delle esigenze locali.

3. Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato, riuniti in assemblea, durano in carica un triennio e sono rinnovabili per una sola volta. Il Consiglio direttivo è chiamato a votare sulle iniziative del Comitato. I soci che non possono partecipare all'assemblea hanno la facoltà di far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa e sigillata.

4. I Direttori dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti, senza diritto di voto, presso il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica dell'ISRI. I consiglieri eletti si aggiungono ai nove Consiglieri di nomina ministeriale, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7.

Art. 17

(Quote sociali e lasciti)

1. Le quote sociali vengono fissate dal Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica nella composizione di cui all'art. 8, comma 1. I Comitati territoriali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Direzione, trattenendo su ciascuna una quota parte, stabilita dal Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica.

2. L'ISRI può ricevere lasciti e donazioni per fini congruenti con i compiti che svolge.



TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

(Adunanze e Congressi)

1. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci sono stabilite dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato territoriale designato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica.

Art. 19

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal Direttore dell'ISRI e dai Direttori dei Comitati territoriali. Le stesse possono svolgersi, anche in via telematica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Le riunioni degli organi sono valide se:
 - a) tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) sono presenti almeno la metà dei componenti.
3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al comma 2, lettera b) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza comprovandone i motivi. Delle ragioni delle assenze e del computo del numero legale è dato atto nel verbale di riunione. In ogni caso la riunione non è valida se non sono presenti almeno tre componenti.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore dell'ISRI anche su proposta dei Direttori dei Comitati territoriali e deve indicare, le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata nei casi previsti dal presente Statuto. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei componenti dei Comitati.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Coloro che esprimono voto di astensione sono considerati presenti.
6. Nessuno può essere presente alla discussione né concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado.



7. Le ulteriori modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Art. 20

(Verbalizzazione)

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati all'inizio della riunione successiva e di ciò deve essere dato atto nei verbali medesimi e devono contenere le firme del Direttore e del Segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Direttore.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria dell'ISRI e della direzione dei Comitati territoriali.

Art. 21

(Modifica dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di organizzazione e funzionamento sono formulate dal Direttore dell'ISRI e sottoposte al Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modificazioni sono approvate secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del presente Statuto e dall'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica procede a una verifica revisionale dei predetti atti normativi al fine di possibili modificazioni.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa dell'Istituto e la funzionalità degli strumenti normativi e organizzativi interni, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto, nomina per sei anni il Direttore e per quattro anni il Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, in deroga alle norme previste in materia dallo stesso Statuto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere confermati.



Art. 23

(Entrata in vigore)

1 Il presente Statuto entra in vigore alla data di adozione del decreto di approvazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Roma

